



TRIBUNALÈ DEL POPOŁO VENETO

ALTA KORTE DE JUSTITHIA

PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO DAL GRUPPO PARLAMENTARE LIFE-APV A CARICO DEI FUNZIONARI E SOTTOPOSTI di Agenzia delle Entrate e di Equitalia operanti sul territorio della Repubblica Veneta dopo la data del 16 dicembre 2014

IMPUTATI DI : crimini contro il Popolo Veneto per aver continuato ad esigere da questo mentre si trovava in pieno regime di autodeterminazione non rinunciando a metodi coercitivi, imposte, tasse, more e sanzioni per conto dello Stato italiano contravvenendo ai principi internazionali sul diritto di autodeterminazione dei Popoli.

L'Alta Korte de Justithia nell'udienza del 4 febbraio 2016, more veneto, ha giudicato l'operato dei funzionari e sottoposti di Agenzia delle Entrate e di Equitalia operanti sul territorio della Repubblica Veneta ed ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza

In nome del Popolo Veneto

Nella continuità della Serenissima Repubblica Veneta

L'Alta Korte de Justithia nelle persone di Tonon, presidente;
Franzago, De Conto, Salton, Carobolante, Dall'Antonia, giudici popolari.

Ritenuto in fatto,

dimostrati e provati gli atti criminali reiteratamente commessi dai funzionari e sottoposti di Agenzia delle Entrate e di Equitalia. Che il Popolo Veneto dal 25 gennaio 2009 (elezioni democratiche del Popolo Veneto organizzate da LIFE-APV) e quantomeno dal 21 marzo 2014 (Plebiscito digitale organizzato da Plebiscito.eu) il Popolo Veneto agisce con istituzioni proprie in regime di autodeterminazione. Che tutti gli imputati sono stati edotti, nel corso dell'operazione "Matteo Evangelista" del 16 dicembre 2014 che il loro agire e le loro pretese costituivano reato contro il Popolo Veneto per violazione del suo diritto all'autodeterminazione. Che nonostante la diffida e messa in mora hanno continuato consapevolmente la loro azione. Che in virtù del principio di Norimberga il pretesto di eseguire gli ordini non è difesa legittima per atti criminali.

Ritenuto in diritto

Che l'agire degli imputati è in costante violazione del PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (New York, 16-19 dicembre 1966) ratificato dallo Stato italiano con legge 881/77 e nello specifico viola:

Art. 4 L.881/77 omettendo la prescrizione “ *La presente legge E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato* ”;

Art. 1.1 ostacolando il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto violando l'enunciato “ *Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il suo sviluppo economico, sociale e culturale* ”;

Art. 1.2 negando al Popolo Veneto il diritto di disporre liberamente delle proprie ricchezze “ *.....poter liberamente disporre delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali.....* ” e depauperandolo anche se “ *.... In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza* ”;

Art. 1.3 ostacolando e non rispettando il diritto di autodeterminazione violando la previsione “ *Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite* ”;

Art. 2.1 discriminando i veneti violando “ *Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza,.....l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione;*

Art. 2.3.a di fatto negando al Popolo Veneto effettivi mezzi di ricorso come invece previsto “ *..... disporre di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali* ”;

Art. 2.3.b di fatto negando i diritti dei ricorrenti veneti e violando “ *....l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;*

Artt. 5.1 e 5.2 perché vengono negati i diritti del Popolo Veneto antepoendo le norme interne ai Trattati internazionali giuridicamente di rango sovraordinato.

Che il loro agire è in costante violazione della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI dell'Assemblea delle Nazioni Unite (New York, 10 dicembre 1948) e nello specifico viola:

Art. 10 affidando i cittadini veneti a Commissioni Tributarie che non rivestono il carattere di indipendenza e imparzialità come previsto “ *Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale* ”;

Art. 12 sconvolgendo con le loro richieste di denaro la vita privata e la famiglia dei cittadini veneti violando l'enunciato “ *Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa* Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni “.

Che il loro agire è in costante violazione della CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI del Consiglio d'Europa (Roma, 4 novembre 1950) e nello specifico viola:

Art. 1.1 ignorando l'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo come enunciato “ **Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.** *Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione* “;

Art. 4.1 favorendo la condizione di servitù del Popolo Veneto violando l'enunciato “*Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù*” condizione reale conseguente a richieste assurde di denaro.

Art. 6.1 affidando i cittadini veneti a Commissioni Tributarie che non rivestono il carattere di indipendenza e imparzialità come prescritto “ *Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale* ”;

Art. 6.3.c affidando i cittadini Veneti alle Commissioni Tributarie che negano nella maggior parte dei casi il diritto di difendersi da se come prescritto “ *Ogni accusato ha segnatamente diritto a difendersi da se* “.

Che il loro agire è in costante violazione del PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA DI DIRITTI DEI POPOLI E DEL LORO DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE sancito dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.2625 del 24 ottobre 1970 operando interferenza nel diritto di autodeterminazione anche con il ricorso a misure coercitive disattendendo l'enunciato:

“ *In base al principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il loro assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta.*

Ogni Stato ha il dovere di favorire, con azioni concrete con altri Stati o individualmente, la realizzazione del principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, in conformità con le disposizioni della Carta, e di fornire aiuto all'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'adempimento delle responsabilità conferite dalla Carta per quanto riguarda l'applicazione di questo principio al fine di:

a) *..... omissis*;

b) *mettere rapidamente fine al colonialismo, tenendo debitamente conto della volontà liberamente espressa dai popoli interessati;*

e tenendo presente che sottoporre i popoli al giogo, alla dominazione e allo sfruttamento straniero costituisce una violazione di questo principio ed una negazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed è contrario alla Carta.

La creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l'acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione.

Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all'autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza. Nel reagire e resistere a tali misure coercitive nell'esercizio al loro diritto all'autodeterminazione, questi popoli hanno il diritto di richiedere e di ricevere un aiuto conforme ai fini ed ai principi della Carta.

Il territorio di una colonia o di un altro territorio non autonomo ha, in virtù della Carta, uno status separato e distinto da quello dello Stato che l'amministra; questo status separato e distinto sussiste finché il popolo della colonia o del territorio non autonomo non eserciti il suo diritto all'autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che abbia, inoltre, un governo che rappresenti nel suo insieme il popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, di fede e di colore.

..... *omissis*

P.Q.M.

Constatata la gravità dei fatti e l'inequivocabile documentazione acquisita
l'Alta Corte de Justithia

Dichiara gli imputati, in quanto mano operativa dello Stato italiano, colpevoli di crimini contro il Popolo Veneto tramite la violazione sistematica del “Patto internazionale sui diritti civili e politici,” dell'Assemblea Generale ONU, della “Dichiarazione universale dei diritti umani” dell'ONU, della “Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.2625” e della “Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali” del Consiglio d'Europa.

Condanna moralmente tutti i funzionari e sottoposti di Equitalia e Agenzia delle Entrate operanti sul territorio della Repubblica Veneta che, dopo la loro messa in mora con l'operazione “Matteo Evangelista” del 16 dicembre 2014, hanno proseguito nella loro attività di illecita esazione nei confronti del Popolo Veneto, al perenne disprezzo.

Condanna tutti i funzionari e sottoposti di Equitalia e Agenzia delle Entrate di cui sopra alla confisca di tutti i patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà o riconducibili ad essi, a titolo di risarcimento al Popolo Veneto per gli ingenti danni morali e materiali da loro inflitti;

Condanna tutti i funzionari e sottoposti di Agenzia delle Entrate e di Equitalia, di cui sopra, alla pena dell'esilio dal territorio della Repubblica Veneta per un periodo di tempo proporzionale alla gravità del reato commesso e al grado dell'incarico ricoperto; pena minima di anni uno, massima, a vita.

Provvedimenti applicabili non appena si concretizzeranno le condizioni per una definizione delle singole responsabilità e saranno concrete le condizioni per dare esecuzione alla condanna.

Spresiano, 11 febbraio 2017

Il presidente
Tonon